



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

Oggetto: “qualifica” professionale da indicare, nelle comunicazioni istituzionali e nelle comunicazioni interne dell’Ordine, con riferimento: (a) ai Periti Industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale Laureato e (b) ai Periti Industriali che, già in possesso dell’abilitazione ed iscritti all’Albo, abbiano conseguito successivamente la laurea triennale - titolo professionale e non “qualifiche”.

Rispondiamo in merito all’esatta “qualifica” professionale da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali e nelle comunicazioni interne dell’Ordine per due distinte categorie di iscritti all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati:

a) i soggetti che abbiano conseguito la laurea triennale nelle classi, di cui all’art. 55 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio semestrale e l’abilitazione all’esercizio della libera professione, con conseguente iscrizione all’Albo;

b) i Periti Industriali già iscritti all’Albo (ed abilitati) i quali, successivamente all’iscrizione, conseguano la laurea triennale.

In via preliminare, si ricorda, evidenzia e sottolinea che il termine “qualifica” è completamente estraneo alle professioni intellettuali, per le quali il termine giuridico corretto resta esclusivamente quello di “titolo professionale”, residuando alle “qualifiche” quelle che la legge attribuisce a professionalità diverse e con norme specifiche. È il “titolo professionale” che “qualifica” il professionista iscritto all’albo professionale dei periti industriali.

Ciò posto, il quesito è stato esaminato alla luce della circolare del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) prot. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, avente ad oggetto «Iscrizione all’Albo di Laureati triennali», inviata a suo tempo a tutti gli ordini territoriali, nonché del quadro normativo successivo, che tale circolare non poteva tenere in considerazione essendo ad esso anteriore.

1. Fonti

Le fonti giuridiche di riferimento restano quelle specificamente regolanti l’esercizio della professione e quelle che riguardano l’ordinamento universitario. Esse sono:

- R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (regolamento per la professione di perito industriale);
- Legge 2 febbraio 1990, n. 17 («Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali»), nel testo vigente;
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 55;
- D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 13 comma 7;
- D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89;
- L. 29 luglio 2021, n. 108, art. 55-bis;
- Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (delibera del Consiglio Nazionale del 24 gennaio 2013, come modificata in data 2 maggio 2013 e 25 gennaio 2019), art. 8;
- Circolare CNPI prot. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008;
- Legge 8 novembre 2021, n. 163 («Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»), artt. 2, 3 e 6;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

- Decreti interministeriali 24 maggio 2023, nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687 (Ministero dell'Università e della Ricerca);
- Decreto interministeriale 13 gennaio 2026, n. 10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2026.

2. Il quadro normativo

2.1. Il doppio titolo nell'assetto originario

L'art. 1 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 ha per prima disciplinato in modo organico l'ordinamento professionale dei periti industriali, riservando originariamente il titolo di «perito industriale» a chi avesse conseguito lo specifico diploma di Istituto Tecnico Industriale. Dipoi l'art. 1 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17 recitava la medesima lettera, aggiungendo le condizioni di accesso all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, previo la maturazione di ulteriori periodi di pratica professionale propria o "equivalente" (art. 2 L. 17/1990). Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha successivamente aperto l'accesso all'esame di Stato anche ai laureati in determinate classi di laurea triennale (elencate al comma 2, lettera d, dell'art. 55), previo tirocinio di sei mesi. L'art. 55, comma 4, del medesimo D.P.R. dispone testualmente:

«Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.» (D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 55 comma 4).

Da tale impianto è derivata, sin dal 2001, la convivenza nel medesimo Albo di due titoli professionali distinti – «Perito Industriale» e «Perito Industriale Laureato» – senza che ciò comportasse la creazione di sezioni separate dell'Albo né distinzioni di competenze professionali, come chiarito dalla stessa circolare CNPI del 2008 allegata dal cliente.

2.2. La riforma del 2016 e il regime transitorio

Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha sostituito il comma 1 dell'art. 1 della L. 17/1990, ponendo la laurea – e non più il diploma – quale titolo di studio necessario per l'accesso alla professione, con la conseguenza che, per i nuovi ingressi nella professione, anche il titolo di «perito industriale» *tout court* risulta oggi fondato sul possesso della laurea di cui all'art. 55 comma 1 D.P.R. 328/2001. La medesima riforma ha introdotto un regime transitorio (art. 1-septies del D.L. 42/2016) a salvaguardia di tirocini e titoli di studio maturati secondo la disciplina previgente; tale regime è stato successivamente prorogato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 55-bis) sino al 31 dicembre 2024.

Questa evoluzione normativa, pur avendo esteso il fondamento «laurea» anche al titolo generale di «perito industriale», non ha abrogato né modificato l'art. 55 comma 4 D.P.R. 328/2001, che resta la fonte specifica del titolo «perito industriale laureato». Il CNPI ha costantemente mantenuto, anche successivamente al 2016, la denominazione bipartita. Il vigente Codice deontologico e la stessa pagina istituzionale del CNPI dedicata all'accesso alla professione, che ad oggi (2026) continua a riferirsi ai «Periti Industriali Laureati» per l'indizione delle sessioni di esame di Stato per l'abilitazione a tale specifico titolo.

2.3. Il Codice deontologico



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

L'art. 8 del Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nel testo risultante dalla revisione approvata dal Consiglio Nazionale in data 19 giugno 2025, dispone testualmente:

«Il professionista, iscritto all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, deve utilizzare il titolo professionale di “perito industriale” con l'abbreviazione “per. ind.”. Il titolo professionale di “perito industriale laureato” e l'uso dell'abbreviazione “dott. per. ind.”, spetta all'iscritto all'albo laureato secondo le norme dell'ordinamento.» (Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, art. 8 (rev. 19 giugno 2025 con delibera n.171/18 e ulteriormente aggiornato con delibera del Consiglio Nazionale n.215/21 in data 16 ottobre 2025).

Si tratta della fonte regolamentare interna più recente, che disciplini espressamente ed in via generale l'uso dei due titoli e delle relative abbreviazioni; essa conferma, ad oltre due anni dalla riforma del 2016, la persistente attualità della distinzione.

2.4. La legge 163/2021 e le lauree professionalizzanti abilitanti (classi L-P01, L-P02, L-P03)

La legge 8 novembre 2021, n. 163 («Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», c.d. Legge Manfredi) ha esteso anche alla professione di perito industriale il modello della laurea abilitante già introdotto per altre professioni. L'art. 2 individua le «lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale»; l'art. 3 disciplina il conseguente adeguamento degli ordinamenti didattici; l'art. 6 reca le disposizioni transitorie per i titoli già conseguiti, o in corso di conseguimento, secondo il previgente ordinamento non abilitante. In attuazione degli articoli 2 e 3, sono stati adottati i decreti interministeriali 24 maggio 2023, nn. 682, 683 e 684, che hanno reso abilitanti, rispettivamente, le classi di laurea professionalizzante L-P01 («Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio»), L-P02 («Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali») e L-P03 («Professioni tecniche industriali e dell'informazione»). Il decreto n. 684/2023, specificamente dedicato alla classe L-P03, dispone che l'esame finale del relativo corso di laurea – comprensivo di una prova pratica valutativa (PPV) sulle competenze acquisite in un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi, non inferiore a 48 CFU – abilita testualmente «all'esercizio della professione di perito industriale laureato». Le classi L-P01 e L-P02 abilitano, inoltre, anche a specifiche sezioni dell'Albo dei Periti Industriali (rispettivamente «Costruzioni, Ambiente e Territorio» e «Tecnologie Alimentari»), come risulta dalla pagina istituzionale del CNPI dedicata all'accesso alla professione. (L. 8 novembre 2021, n. 163, artt. 2, 3 e 6; D.I. 24 maggio 2023, n. 684, in: cnpi.eu/accedi-alla-professione).

Con distinti decreti interministeriali di pari data (nn. 685, 686 e 687 del 24 maggio 2023) è stato inoltre disciplinato, in attuazione dell'art. 6, il regime transitorio per chi abbia conseguito, o consegua, le medesime lauree professionalizzanti secondo il previgente ordinamento didattico non abilitante: tali soggetti si abilitano mediante un esame di Stato con modalità semplificate (un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico), che il decreto n. 687/2023 – relativo alla classe L-P03 – denomina espressamente «esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito industriale laureato». (D.I. 24 maggio 2023, n. 687, art. 1 comma 2).

Da ultimo, il decreto interministeriale 13 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2026, ha definito – «nelle more della piena attuazione» della legge 163/2021 – le modalità semplificate di svolgimento dell'esame di Stato anche per chi acceda alla



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

professione attraverso il percorso «tradizionale» delle quattordici classi di laurea triennale e magistrale di cui all'art. 55 D.P.R. 328/2001: l'esame consiste in un'unica prova orale (colloquio sul tirocinio, discussione di un caso pratico, accertamento delle conoscenze deontologiche), con soglia di abilitazione fissata a 60/100, ed è anch'esso rivolto, testualmente, all'«esercizio della professione di perito industriale laureato». (D.I. 13 gennaio 2026, n. 10 (Ministero dell'Università e della Ricerca), G.U. Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2026 in: cnpi.eu/accedi-alla-professione).

Questi tre percorsi normativi più recenti – pur diversificando gli itinerari accademici di accesso alla professione – confluiscono dunque tutti, sul piano nominalistico, nel medesimo titolo professionale di «Perito Industriale Laureato», offrendo un riscontro ulteriore, proveniente da fonti di rango statale (decreti interministeriali) e non dalla sola prassi amministrativa del CNPI, alla conclusione già raggiunta al par. 2.2.

3. Analisi delle due fattispecie

3.1. Periti Industriali abilitati alla libera professione di Perito Industriale Laureato

Per chi consegue la laurea triennale nelle classi, di cui all'art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 328/2001, svolge il tirocinio di sei mesi, supera l'esame di Stato e si iscrive all'Albo, valgono cumulativamente:

– il titolo accademico di «dottore», ai sensi dell'art. 13 comma 7 D.M. 270/2004, che compete a chiunque consegua una laurea triennale, a prescindere dall'esercizio di una professione regolamentata;

– il titolo professionale di «Perito Industriale Laureato», ai sensi dell'art. 55 comma 4 D.P.R. 328/2001, da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali e interne dell'Ordine, con l'abbreviazione «Dott. Per. Ind.» ai sensi dell'art. 8 del Codice deontologico.

I decreti attuativi della legge 163/2021 (D.I. 684/2023 per la classe L-P03, D.I. 687/2023 per il relativo regime transitorio, e D.I. 10/2026 per il percorso ex art. 55 D.P.R. 328/2001 – v. par. 2.4) impiegano tutti, nel testo dei rispettivi provvedimenti, la medesima dizione «perito industriale laureato» per individuare l'esito abilitativo, anche per i percorsi di più recente istituzione. Si tratta di una conferma proveniente da fonti normative secondarie di rango statale (decreti interministeriali), ulteriore e successiva rispetto alla sola prassi del CNPI già richiamata, che rafforza la conclusione operativa qui raggiunta: l'accesso alla professione tramite le nuove lauree professionalizzanti L-P01, L-P02 e L-P03 (in regime ordinario o transitorio) o tramite il percorso semplificato ex art. 55 D.P.R. 328/2001 di cui al D.I. 10/2026 conduce, in ogni caso, al medesimo titolo di «Perito Industriale Laureato».

3.2. Periti Industriali già iscritti che conseguano successivamente la laurea triennale

La fattispecie è quella specificamente affrontata dalla circolare CNPI prot. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, la quale, richiamando la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 195 del 18 gennaio 2008 e la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 6937 del 19 luglio 2006, ha chiarito che il Perito Industriale già iscritto all'Albo, che consegua la laurea triennale, è esonerato dal tirocinio



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

semestrale altrimenti previsto. Ciò premesso, non potendo essere istituite nell'Albo sezioni distinte tra laureati e diplomati, l'Ordine può procedere alla mera annotazione del titolo di laurea conseguito, consentendo l'uso del titolo «Dottore Perito Industriale Laureato nella Specializzazione ...» (o dell'abbreviazione «Dott. Per. Ind.» sul sigillo professionale, ove il regolamento dell'Ordine lo preveda) nelle seguenti ipotesi:

a) se la laurea conseguita rientra nella classe che dà accesso alla medesima specializzazione per la quale il perito industriale è già iscritto, l'annotazione in Albo del titolo di laurea è sufficiente, a semplice domanda e previo deposito del titolo, senza necessità di sostenere un nuovo esame di Stato;

b) se, viceversa, la laurea conseguita dà accesso ad una specializzazione diversa da quella per cui l'interessato risulta già iscritto, l'uso del titolo «Perito Industriale Laureato» / «Dott. Per. Ind.» con riferimento a tale diversa specializzazione presuppone il superamento di un nuovo esame di Stato in quella specializzazione.

4. Conclusioni operative

a) nelle comunicazioni istituzionali e interne dell'Ordine relative ai Periti Industriali abilitati tramite laurea triennale (tirocinio di sei mesi ed esame di Stato ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 328/2001), va indicato il titolo professionale di «Perito Industriale Laureato» (abbreviazione «Dott. Per. Ind.»);

b) nelle comunicazioni relative ai Periti Industriali già iscritti all'Albo che conseguano successivamente la laurea triennale nella stessa specializzazione, va indicato, previa annotazione in Albo del titolo di laurea a semplice domanda, il titolo di «Perito Industriale Laureato nella Specializzazione ...» (o l'abbreviazione «Dott. Per. Ind.»), senza necessità di nuovo esame di Stato né di tirocinio;

c) se invece la laurea conseguita da questi ultimi dà accesso ad una specializzazione diversa da quella di originaria iscrizione, il titolo «Perito Industriale Laureato» può essere utilizzato, con riferimento a quella specializzazione, solo dopo il superamento del relativo esame di Stato.